

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Stefania FANIZZI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 01/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li 01/12/2020

IL DIRIGENTE
Stefania FANIZZI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 novembre 2020

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di novembre dell'anno duemilaventi con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Chiara MINELLI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig.a Stefania FANIZZI.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1285** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI, ASSEGNATI DALLO STATO ALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI, PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, NONCHÉ PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.L. 34/2019, PER L'ANNO 2020 E A DECORRERE DALL'ANNO 2021. PRENOTAZIONE DI SPESA.

Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, richiama l'articolo 30, commi da 1 a 14, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che aveva stabilito che, per l'anno 2019, con decreto del Ministero dello sviluppo economico fossero assegnati ai Comuni contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Richiama, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 969 in data 12 luglio 2019 a oggetto "Definizione dei criteri di ripartizione dei contributi, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2019. Prenotazione di spesa", con la quale sono stati definiti, per l'anno 2019, i criteri di ripartizione tra i Comuni valdostani del contributo di cui al suddetto articolo 30 del d.l. 34/2019.

Precisa che il comma 14-bis dell'articolo 30 del citato d.l. 34/2019, introdotto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilizzato, a decorrere dall'anno 2020, i contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 del medesimo articolo 30, stabilendo che le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, assegnando a ciascun Comune un contributo di pari importo.

Sottolinea, inoltre, che il medesimo comma 14-bis precisa che i Comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno, pena la decadenza automatica dall'assegnazione dello stesso e che si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del richiamato articolo 30 del d.l. 34/2019.

Evidenzia, a tale proposito, che:

- il comma 3 prevede che i contributi sono destinati ad opere pubbliche che, se riguardanti:
 - l'efficientamento energetico, possono comprendere interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - lo sviluppo territoriale sostenibile, possono comprendere interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- il comma 4 stabilisce che il Comune beneficiario dei contributi può finanziare una o più opere pubbliche, a condizione che le stesse non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo e siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione;
- il comma 7 dispone che i contributi sono erogati agli enti beneficiari per il 50 per cento sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori; il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori;
- il comma 8 prevede che per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Sottolinea che l'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di sei mesi i termini previsti dall'articolo 30, comma 14-bis, del d.l. 34/2019, con la conseguenza che il termine per l'inizio dei lavori da parte dei Comuni, per l'anno 2020, è ora fissato al 15 novembre 2020.

Precisa che con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 luglio 2020, adottato ai sensi del citato articolo 30, comma 14-bis, del d.l. 34/2019, è stato quantificato l'importo teorico assegnato a ciascun Comune, pari a euro 19.329,89; in particolare a favore dei 42 Comuni della Regione Valle d'Aosta, con popolazione inferiore ai mille abitanti, è stato previsto un importo complessivo di euro 811.855,38, come risulta dall'Allegato 1), Sezione 2, al medesimo decreto e come riepilogato nella Tabella A allegata al presente atto.

Richiama, inoltre, l'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che aveva stabilito che, per l'anno 2019, con decreto del Ministero dell'interno fossero assegnati ai Comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Richiama, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 360 in data 22 marzo 2019 a oggetto "Definizione dei criteri di ripartizione dei contributi, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per la realizzazione di investimenti finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019. Prenotazione di spesa.", con la quale sono stati definiti, per l'anno 2019, i criteri di ripartizione tra i Comuni valdostani del contributo di cui al suddetto articolo 1, comma 107, della l. 145/2018.

Precisa che il comma 14-ter dell'articolo 30 del citato d.l. 34/2019, introdotto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilizzato, a decorrere dall'anno 2020, i contributi a favore dei Comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, autorizzando l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della l. 145/2018 e stabilendo che le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, assegnando a ciascun Comune un contributo di pari importo.

Sottolinea, inoltre, che il medesimo comma precisa che i Comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno, pena la revoca dell'assegnazione dello stesso e che si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 del richiamato articolo 1 della l. 145/2018.

Evidenzia, a tale proposito, che il comma 110 prevede che i contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Sottolinea che l'articolo 114, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha prorogato il termine per l'inizio dei lavori da parte dei Comuni, per l'anno 2020, al 15 settembre 2020.

Precisa che con decreto del Ministro dell'interno in data 14 gennaio 2020, adottato ai sensi del citato articolo 30, comma 14-ter, del d.l. 34/2019, è stato quantificato l'importo teorico assegnato a ciascun Comune, pari a euro 11.597,90; in particolare a favore dei 42 Comuni della Regione Valle d'Aosta, con popolazione inferiore ai mille abitanti, è stato previsto un importo complessivo di euro 487.111,80, come risulta dall'Allegato A), Sezione 2, al medesimo decreto e come riepilogato nella Tabella B allegata al presente atto.

Evidenzia, altresì, che l'articolo 3 di tale decreto prevede, al comma 2, che per i Comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Richiama l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali) che prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiama, altresì, la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*) ed in particolare l'articolo 4 che prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Sottolinea l'opportunità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni di confermare i contributi, per l'anno 2020, a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, previsti dai commi 14-bis e 14-ter dell'articolo 30 del d.l. 34/2019, secondo gli importi stabiliti dallo Stato.

Precisa, infine, che l'articolo 51, comma 1, della legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha modificato l'articolo 30 del d.l. 34/2019, sostituendo, a decorrere dall'anno 2021, il comma 14-bis; tale modifica prevede in un'unica disposizione una disciplina unitaria dei contributi previsti dai precedenti commi 14-bis e 14-ter.

Sottolinea, in particolare, che a decorrere dall'anno 2021 gli importi a favore dei Comuni sono assegnati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno e che i Comuni beneficiari sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno pena la revoca dell'assegnazione dello stesso.

Propone di confermare il criterio di ripartizione proposto per l'anno 2020 anche per le erogazioni da effettuare a decorrere dall'anno 2021.

Rileva che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'anno 2020, ha attribuito alla Struttura enti locali i seguenti capitoli:

- per la parte entrata, il capitolo E0022443 “Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali, a favore dei Comuni, per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile” e il capitolo E0022401 “Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali, a favore dei Comuni valdostani, finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, nell’ambito del titolo 4 “Entrate in conto capitale”, della tipologia 200 “Contributi agli investimenti” e della categoria 100 “Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche”;
- per la parte spesa, il capitolo U0024167 “Contributi agli investimenti a Comuni, su fondi assegnati dallo Stato, per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile” e il capitolo U0023897 “Contributi agli investimenti a Comuni, su fondi assegnati da amministrazioni centrali, per il finanziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e per l’abbattimento di barriere architettoniche”, nell’ambito della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, del titolo 2 “Spese in conto capitale” e del macroaggregato 203 “Contributi agli investimenti” sui quali sono stati previsti appositi stanziamenti di entrata e di spesa.

Evidenzia, pertanto, che i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa saranno assunti dal dirigente della Struttura enti locali e che le necessarie variazioni di bilancio per gli anni a decorrere dal 2021 saranno effettuate a seguito della definizione da parte del Ministero dell’interno delle somme spettanti.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e su sua proposta;
- esaminata le Tabella A e B allegate alla presente deliberazione che definiscono gli importi dei contributi, di cui ai commi 14-bis e 14-ter dell’articolo 30 del d.l. 34/2019, per l’anno 2020;
- preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso in data 27 novembre 2020 dal Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell’art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 231 in data 27 marzo 2020, con la quale il bilancio finanziario gestionale è stato adeguato alla nuova struttura organizzativa dell’amministrazione regionale;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di stabilire che i contributi assegnati per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 30, comma 14-bis, del d.l. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. 58/2019, dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, per un importo complessivo di euro 811.855,38, come risulta dall'allegata Tabella A, finalizzati alla realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, siano trasferiti ai Comuni e siano ripartiti tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato;
2. di prenotare, per l'anno 2020, la spesa di cui al precedente punto 1, di euro 811.855,38 (ottocentoundicimilaottococinquantacinque/38), sul capitolo U0024167 "Contributi agli investimenti a Comuni, su fondi assegnati dallo Stato, per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile" del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, con imputazione all'esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di stabilire, altresì, che i contributi assegnati per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, del d.l. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. 58/2019, dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, per un importo complessivo di euro 487.111,80, come risulta dall'allegata Tabella B, finalizzati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, siano trasferiti ai Comuni e siano ripartiti tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato;
4. di prenotare, per l'anno 2020, la spesa di cui al precedente punto 3, di euro 487.111,80 (quattrocentoottantasettemilacentoundici/80), sul capitolo U0023897 "Contributi agli investimenti a Comuni, su fondi assegnati da amministrazioni centrali, per il finanziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e per l'abbattimento di barriere architettoniche" del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, con imputazione all'esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che l'articolo 51 della l. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 126/2020, ha modificato l'articolo 30 del d.l. 34/2019, sostituendo, a decorrere dall'anno 2021, il comma 14-bis; tale modifica prevede in un'unica disposizione una disciplina unitaria dei contributi previsti dai precedenti commi 14-bis e 14-ter;
6. di stabilire che, a decorrere dall'anno 2021, le somme che saranno assegnate dallo Stato quali contributi previsti dal comma 14-bis del d.l. 34/2019, come modificato dall'articolo 51 del d.l. 104/2020, saranno trasferite ai Comuni interessati e saranno ripartite tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato;
7. di rimandare ad apposita variazione di bilancio lo stanziamento delle risorse in entrata e in spesa di cui al punto 6, nei futuri bilanci finanziari gestionali, a seguito della definizione da parte del Ministero dell'interno delle somme spettanti;
8. di rinviare al dirigente della Struttura enti locali i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa di cui ai punti 2, 4 e 6.

TABELLA A

**IMPORTO DEL CONTRIBUTO
DI CUI ALL'ARTICOLO 30, COMMA 14-bis, DEL D.L. 34/2019
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 58/2019 PER L'ANNO 2020**

N.	Comuni con popolazione inferiore o uguale a 1000 abitanti	Importo assegnato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 luglio 2020
1	Allein	19.329,89
2	Antey-Saint-André	19.329,89
3	Arvier	19.329,89
4	Avise	19.329,89
5	Bard	19.329,89
6	Bionaz	19.329,89
7	Brissogne	19.329,89
8	Brusson	19.329,89
9	Challand-Saint-Anselme	19.329,89
10	Challand-Saint-Victor	19.329,89
11	Chambave	19.329,89
12	Chamois	19.329,89
13	Champdepraz	19.329,89
14	Champorcher	19.329,89
15	Doues	19.329,89
16	Emarèse	19.329,89
17	Etroubles	19.329,89
18	Fontainemore	19.329,89
19	Gaby	19.329,89
20	Gressoney-La-Trinité	19.329,89
21	Gressoney-Saint-Jean	19.329,89
22	Introd	19.329,89
23	Issime	19.329,89
24	Jovençon	19.329,89
25	La Magdeleine	19.329,89
26	La Thuile	19.329,89
27	Lillianes	19.329,89
28	Ollomont	19.329,89
29	Oyace	19.329,89
30	Perloz	19.329,89
31	Pontboset	19.329,89
32	Pontey	19.329,89
33	Rhêmes-Notre-Dame	19.329,89
34	Rhêmes-Saint-Georges	19.329,89
35	Saint-Denis	19.329,89
36	Saint-Nicolas	19.329,89
37	Saint-Oyen	19.329,89
38	Saint-Rhémy-en-Bosses	19.329,89

N.	Comuni con popolazione inferiore o uguale a 1000 abitanti	Importo assegnato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 luglio 2020
39	Torgnon	19.329,89
40	Valgrisenche	19.329,89
41	Valpelline	19.329,89
42	Valsavarenche	19.329,89
		811.855,38

TABELLA B

**IMPORTO DEL CONTRIBUTO
DI CUI ALL'ARTICOLO 30, COMMA 14-ter, DEL D.L. 34/2019
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 58/2019 PER L'ANNO 2020**

N.	Comuni con popolazione inferiore o uguale a 1000 abitanti	Importo assegnato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 gennaio 2020
1	Allein	11.597,90
2	Antey-Saint-André	11.597,90
3	Arvier	11.597,90
4	Avise	11.597,90
5	Bard	11.597,90
6	Bionaz	11.597,90
7	Brissogne	11.597,90
8	Brusson	11.597,90
9	Challand-Saint-Anselme	11.597,90
10	Challand-Saint-Victor	11.597,90
11	Chambave	11.597,90
12	Chamois	11.597,90
13	Champdepraz	11.597,90
14	Champorcher	11.597,90
15	Doues	11.597,90
16	Emarèse	11.597,90
17	Etroubles	11.597,90
18	Fontainemore	11.597,90
19	Gaby	11.597,90
20	Gressoney-La-Trinité	11.597,90
21	Gressoney-Saint-Jean	11.597,90
22	Introd	11.597,90
23	Issime	11.597,90
24	Jovençon	11.597,90
25	La Magdeleine	11.597,90
26	La Thuile	11.597,90
27	Lillianes	11.597,90
28	Ollomont	11.597,90
29	Oyace	11.597,90
30	Perloz	11.597,90
31	Pontboset	11.597,90
32	Pontey	11.597,90
33	Rhêmes-Notre-Dame	11.597,90
34	Rhêmes-Saint-Georges	11.597,90
35	Saint-Denis	11.597,90
36	Saint-Nicolas	11.597,90
37	Saint-Oyen	11.597,90
38	Saint-Rhémy-en-Bosses	11.597,90

N.	Comuni con popolazione inferiore o uguale a 1000 abitanti	Importo assegnato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 gennaio 2020
39	Torgnon	11.597,90
40	Valgrisenche	11.597,90
41	Valpelline	11.597,90
42	Valsavarenche	11.597,90
		487.111,80